

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non versate ovvero non ancora riscosse anche a seguito di provvedimenti di accertamento notificati per i debiti elencati all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Entrate oggetto di definizione agevolata

1. Sono oggetto di definizione agevolata, nelle modalità stabilite dal presente regolamento, le entrate derivanti da TARI – IMU, così come esposto nei commi 2 e 3 del presente articolo. I debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri per la riscossione di cui all'art. 803 lett. a) della LEGGE 160/2019 e delle spese di notificazione degli atti, al netto di sanzioni e interessi maturati alla data di richiesta di agevolazione.
2. Sono oggetto di adesione da parte del contribuente tutti i debiti di cui al comma 1 conseguenti ad accertamento notificati e non ancora pagati, emessi dal 1° gennaio 2023 al 26/03/2026, anche nel caso in cui il carico sia stato affidato all'Agente della Riscossione, a condizione che non sia decorso il periodo di sospensione di cui alla lettera b) del comma 792 della Legge 160/2019. Risultano oggetto di adesione anche i periodi d'imposta per i quali al contribuente sia stata notificata dal 01/01/2023 al 26/03/2026 lettera di invito al contraddittorio.
3. Sono altresì oggetto di definizione gli avvisi esecutivi, relativi a TARI ed IMU, emessi a seguito di denuncia spontanea presentata dal contribuente entro il termine di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento
4. Ai sensi di quanto espresso al precedente comma gli avvisi conseguenti verranno emessi senza sanzioni ed interessi, corredati da apposito modello F24 per procedere ad assolvere il dovuto.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare sia un singolo periodo di imposta o singolo accertamento ovvero diverse annualità.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1. le somme derivanti da pronunce di condanna divenute definitive.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune su istanza del debitore, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente, che manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di definizione agevolata, comunica nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione ed il termine e modalità di pagamento.
2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato istanza di cui al comma 1 l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - versamento unico: entro 60 giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'istanza;
 - ovvero
 - versamento nel numero massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro 20 giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'istanza e le restanti rate, di pari ammontare, aventi scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al primo versamento. La presente modalità può essere effettuata solo per somme superiori ad € 1.000,00 complessivi, per singolo contribuente.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli ulteriori interessi di rateazione, calcolati al saggio legale di interesse.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme

dovute relativamente agli accertamenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Modalità di versamento

1. Il versamento unico ovvero le rate concesse dovranno essere saldati tramite versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Alassio, i cui estremi, congiuntamente alle scadenze di versamento ed all'ammontare delle rate, saranno comunicati nell'atto di accettazione dell'adesione che verrà trasmesso al contribuente richiedente.
2. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: saldo ovvero rata adesione a definizione agevolata anno/i IMU/TARI, cognome nome e codice fiscale del contribuente.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune.